

The seal is circular with a decorative border. Inside the border, the text "FEDERAZIONE ITALIANA dei CIRCOLI NUMISMATICI" is written in a serif font, following the curve of the circle. In the center of the seal is a classical-style female figure, likely a personification of Justice or Liberty, wearing a crown and holding a staff. Below the figure, the Roman numeral "MMXXIII" is inscribed.

Statuto Associativo

MMXXIII



© Copyright 2024 – Federazione Italiana dei Circoli Numismatici – www.ficn.org – info@ficn.org

Tutti i diritti riservati

NOTE: Il file Portable Document Format scaricabile dal sito web istituzionale della F.I.C.N. può essere liberamente stampato. È altresì **VIETATO** utilizzare impropriamente parte o totalmente il testo per uso non legato all'attività della Federazione Italiana dei Circoli Numismatici.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"Federazione Italiana dei Circoli Numismatici"**

TITOLO I – Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n° 117 del 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'*Associazione* non riconosciuta denominata "Federazione Italiana dei Circoli Numismatici", di seguito indicata anche come *Associazione*.
2. L'*Associazione* ha sede legale nel Comune di residenza del Presidente. Il trasferimento della sede legale in altro Comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, con la comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale italiano ed internazionale.
4. L'*Associazione* ha una durata illimitata.

Art.2 – Natura e finalità

1. L'*Associazione* è apolitica, apartitica, aconfessionale, libera e indipendente:
 - a) fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato dei propri associati;
 - b) persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale;
 - c) opera nel settore culturale e si propone di sviluppare e mantenere stretti i rapporti con i sodalizi di collezionisti numismatici esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.
2. L'*Associazione* promuove e divulga, con mezzi idonei e le opportune iniziative, la conoscenza e l'interesse numismatico. Ha le finalità di:
 - a) accompagnare e facilitare i soci nelle loro attività numismatico-culturali affinché ne traggano reciproci vantaggi;
 - b) valorizzare e favorire il coordinamento tra i soci al fine di ottimizzare le loro attività sul territorio nazionale;
 - c) tutelare gli interessi morali e materiali dei soci.

Art.3 – L'attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'*Associazione* si prefigge di svolgere le seguenti attività:
 - a) predisporre incontri, a distanza (online) o in presenza, finalizzati a programmare le attività operative e lo scambio informativo tra i soci;
 - b) organizzare periodicamente un Congresso Nazionale tra le associazioni, le organizzazioni ed istituzioni a carattere numismatico-culturale;
 - c) facilitare la condivisione delle informazioni del patrimonio bibliografico, degli studi (in dispense e articoli) dei soci al fine di renderlo consultabile a tutti gli aderenti;
 - d) dotarsi di un portale web e grazie all'utilizzo dei digital media diffondere e promuovere le attività dei soci;
 - e) disporre e mantenere un calendario sui convegni ed eventi a tema numismatico organizzati sul territorio nazionale ed internazionale, favorendo il coordinamento delle iniziative tra i soci evitandone, dove è possibile, la concomitanza e la sovrapposizione delle attività;

- f) svolgere ogni altra attività secondaria, direttamente connessa o accessoria a quelle istituzionali non specificamente menzionata in tale elenco, e idonee a perseguirne il raggiungimento delle finalità ai sensi dell'art.2 del presente Statuto.
2. L'*Associazione* può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e finalizzate all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti.

TITOLO II – Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Le norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'*Associazione* è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'*Associazione*.
3. L'*Associazione* si potrà dotare di un eventuale Regolamento.

Art.5 – Gli associati

1. Sono ammessi a far parte dell'*Associazione* i sodalizi senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 16 C.C., che ne facciano richiesta e condividano le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.
2. I soci si distinguono in costituenti, fondatori e ordinari.
 - a) Sono soci costituenti i sodalizi (in ordine alfabetico): il Circolo Filatelico Numismatico e Collezionistico Parmense, il Circolo Filatelico Numismatico Tarvisiano, il Circolo Numismatico Monzese, il Circolo Numismatico Patavino, il Centro Numismatico Valdostano; ovvero coloro che si sono impegnati e fatto carico di organizzare, avviare l'*Associazione* e redigere il presente Statuto.
 - b) Sono soci fondatori i sodalizi firmatari dell'Atto Costitutivo della Federazione Italiana dei Circoli Numismatici in Monza il 21 ottobre 2023.
 - c) Sono soci ordinari i sodalizi che aderiranno successivamente alla data del 21 ottobre 2023.

Art.6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione, il sodalizio presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Tale domanda è condizionata dalla conoscenza e accettazione da parte del richiedente del presente Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell'art.5 c.1 del presente Statuto.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed essere iscritto nel libro degli associati, ai sensi dell'art.22 del presente Statuto.
4. Il nuovo socio deve provvedere al versamento della quota annuale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della accettazione alla sua domanda, pena la decadenza dalla qualità di associato.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

Art.7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, a ogni sodalizio è attribuito un solo voto ai sensi dell'art.14 del presente Statuto;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'*Associazione*, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'*Associazione* alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'*Associazione*, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci, tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può essere escluso dall'*Associazione* per:
 - a) comportamento sconveniente con gli scopi dell'*Associazione*;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'*Associazione* danni materiali e lesivi della moralità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

TITOLO III – Norme sulle attività

Art.9 – Dell'attività

1. Le attività verranno svolte dai soci che si assumeranno l'incarico attraverso le loro strutture, componenti e fornitori secondo le indicazioni e modalità stabilite dai singoli associati.
2. Non sono previste persone fisiche volontarie.

TITOLO IV – Organi sociali

Art.10 – Gli organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio dei Proviviri;
 - d) il Presidente;
2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è fondata su criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 – L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun socio può intervenire in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, quest'ultima deve contenere l'indicazione della riunione e la sua data, compilata in ogni sua parte, firmata dal delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro la data stabilita dal direttivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci tramite lettera o posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche a distanza (mediante videoconferenza) sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse meno il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'*Associazione* o, in sua assenza, da un altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'*Associazione*.

Art.12 – L'Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'*Associazione*;
 - e) eleggere e revocare i membri del Consiglio dei Proviviri;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'*Associazione*;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'*Associazione*;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 – L'Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'*Associazione*.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'*Associazione* e la donazione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'*Associazione*.

Art.14 – L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto ai sensi dell'art.11 c. 2 del presente Statuto;
2. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci elencati nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota annuale;
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{4}$ dei presenti.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'*Associazione*, è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti previsto dal sodalizio di appartenenza in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, di 6 (sei) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati con l'Atto Costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, se nominato decade dalla carica, il rappresentante interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, con un minimo di due riunioni all'anno, dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto attraverso posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 15 giorni prima dalla data fissata, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche a distanza (mediante videoconferenza) secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli associati, ai sensi dell'art.11 c. 5 del presente Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente viene considerato doppio. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'*Associazione*. Del verbale viene dato resoconto agli associati attraverso posta elettronica.

Art.17 – Le competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'*Associazione*, ed in particolare ha i compiti di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) curare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Tesoriere e il Segretario dell'*Associazione*;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'*Associazione* e sull'esclusione soci;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'*Associazione*, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere la quota associativa annuale e la scadenza di pagamento, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'*Associazione*;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'*Associazione*.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'*Associazione*.
3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di cui attua le deliberazioni; provvede al disbrigo della corrispondenza, alla conservazione dell'archivio ed attende assieme al Presidente alla sorveglianza sul buon andamento dell'*Associazione*, dandone periodicamente relazione al Consiglio; tiene aggiornato il libro degli associati e della contabilità in collaborazione con il Tesoriere con il quale predispone gli schemi dei Bilanci da presentare all'Assemblea dei soci.
4. Il Tesoriere sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'*Associazione*, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. È responsabile della custodia della cassa di cui tiene aggiornato l'apposito registro, provvede alla riscossione delle quote associative nonché delle altre somme che per qualsiasi titolo pervengano all'*Associazione*; collabora con il Segretario per la contabilità e la formazione dei Bilanci.

Art.18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.17 c.2 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di delegato da parte del sodalizio di appartenenza.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 – Consiglio dei Proviviri

1. Il Consiglio dei Proviviri decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci o tra i soci ed il Consiglio Direttivo.
2. Esso è composto da un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 c. e, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio dei Proviviri elegge tra i suoi componenti il Presidente, in caso di parità il voto del membro più anziano vale doppio.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata della carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'*Associazione* e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'*Associazione*, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'*Associazione* sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.17 c.2 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di delegato da parte del sodalizio di appartenenza.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'*Associazione* rispondono, oltre all'*Associazione* stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'*Associazione*.

TITOLO V – I libri sociali

Art.23 – I Libri sociali

1. L'*Associazione* deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.24 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'*Associazione* è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 – Risorse economiche

1. L'*Associazione* trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) liberalità;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Art.26 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla scrittura del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'*Associazione* negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII – Scioglimento dell'*Associazione* e devoluzione del patrimonio

Art.27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'*Associazione* è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'*Associazione* nomina anche uno o più liquidatori e dispone sulla destinazione del patrimonio residuo. Quest'ultimo dovrà essere devoluto ad altra associazione di numismatica, che non sia iscritta nel libro degli associati-

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art.28 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile.

MMXXIII



Tutti i diritti riservati alla Federazione Italiana dei Circoli Numismatici
Via Castelmorrone, 62 – 35138 Padova

